

Il Funzionario
Cristina RIZZI (*)
(*) firma su delega del Direttore Provinciale
Enrico MASTROGIACOMO



Chivasso 14 Giugno 2024



REGISTRATO A CHIVASSO IL 18/06/2024
N 170 SERIE 3 TI PRIVATI
VERSATI EURO ESEUTE
CON MOD. F24 IL

Federazione
Scacchistica
Italiana

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER ADEGUARE LO STATUTO SOCIALE
ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 36/2021**

Il giorno 14 del mese di Giugno dell'anno 2024 alle ore 21 presso la sede legale dell'Associazione sita in Via Mazzè N. 41 a Chivasso (TO) si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Straordinaria dei soci della Associazione Scacchistica Chivassese, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- Esame ed approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs. 36/21 e adempimenti conseguenti

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Alessandro Avere, il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti il Sig. Claudio Papalini a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica all'Assemblea che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 36/21 che ha modificato le clausole statutarie previste dalla legge 289/2002. Pertanto, al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) è necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo Statuto dell'Associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7 e ss. del D. Lgs. 36/21. Informa l'Assemblea che ai sensi dell'art. 12 comma 2 bis del D. Lgs. 36/21 le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D. Lgs. 36/21.

Il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative.

Al termine della lettura del nuovo Statuto e della relazione del Presidente prendono la parola alcuni soci per chiedere ulteriori chiarimenti.

Conclusa la discussione, l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente Atto e ne forma parte integrante.

L'Assemblea all'unanimità autorizza il Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto e a comunicare il nuovo testo a tutti gli Organismi sportivi cui è affiliata l'Associazione.

Alle ore 22 non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

Il Presidente

Titolo 1° - Costituzione

Denominazione - Sede

Art. 1 - L'associazione "A.S.D. Scacchistica Chivassese A.P.S."

Art. 2 - qui di seguito detta Associazione, legalmente costituita il 21/02/1985 è un'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi degli articoli 18 della Costituzione, 36 e seguenti del Codice Civile, dell'art Art.90 della legge 289/2002 e del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 3 - L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con terzi, negli atti, e nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore).

Art. 4 - L' Associazione ha sede legale in via Mazzè 41 Chivasso (TO).

Art. 5 - Potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.

Art. 6 - Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e può essere modificata la sede legale, qualora sia trasferita nell'ambito del medesimo Comune, senza che essa costituisca modifica del presente statuto.

Titolo 2° - Scopi dell'Associazione

Art. 7 - L'associazione, che è basata sui principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopi di lucro, si propone di offrire agli associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive, ricreative e culturali nel campo del gioco degli scacchi. Essa potrà esercitare le proprie attività su tutto il territorio nazionale e anche all'estero.

Art. 8 - Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione assume i seguenti compiti:

a) perseguire esclusivamente finalità sportive dilettantistiche e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere, anche attraverso strutture scolastiche pubbliche e private;

b) organizzare in proprio ovvero partecipare attivamente all'approntamento, all'organizzazione e alla gestione delle attività connesse alla promozione, allo svolgimento di gare, manifestazioni ed incontri di natura sportiva - ricreativa e culturale nel campo del gioco degli scacchi;

c) L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

d) effettuare quant'altro ritenuto idoneo al raggiungimento degli scopi sociali;

e) gestire e promuovere corsi di istruzione per il gioco degli scacchi nel rispetto della normativa federale;

f) L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana e di ogni Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

g) l'Associazione potrà aprire e chiudere i conti bancari e postali, accedere ai finanziamenti pubblici e privati, stipulare contratti, farsi coadiuvare da tecnici e professionisti esterni, acquistare e gestire (anche in locazione) immobili od impianti sportivi, ricreativi e culturali.

Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Art. 9 - La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 10 - L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Titolo 3° - I Soci

Art. 11 - Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

Art. 12 - Chi intende essere ammesso come Socio dovrà provvedere al versamento del contributo associativo previsto dal Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Trascorsi dieci giorni dal versamento della quota la richiesta si intenderà tacitamente accettata nel caso in cui il Consiglio Direttivo non abbia comunicato, debitamente motivato, all'interessato il diniego. Possono essere causa di rifiuto esclusivamente la condanna a reati penali contro la persona, la radiazione da parte della Federazione Scacchistica Italiana, l'interdizione temporanea all'iscrizione alla Federazione Scacchistica Italiana, il comportamento oltraggioso nei confronti dell'Associazione tenuto in passato dal richiedente. Il contributo associativo è intrasmissibile ed è fatto esplicito divieto di rivalutazione.

Art. 13 - I Soci sono obbligati a versare una quota annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Tutti i Soci maggiori d'età hanno diritto di voto in assemblea qualunque sia l'argomento posto all'ordine del giorno secondo quanto stabilito al successivo articolo 16.

Titolo 4° - Perdita della qualifica di Socio

Art. 15 - La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 16 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che, senza giustificato motivo, si rende moroso nel versamento del contributo associativo annuale;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei Soci.

Art. 17 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera. I Soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.

Titolo 5° - Fondo comune e gestione finanziaria

Fondo comune

Art. 18 - Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile ai Soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. Salvo diversa disposizione di legge non potrà mai essere fatta distribuzione indiretta o differita fra gli associati di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Contributi e sponsorizzazioni

Art. 19 - L'Associazione può ricevere contributi liberali da parte di persone, Enti e/o Società, come pure stipulare convenzioni e contratti di sponsorizzazione e pubblicità; l'ammontare di tali contributi viene versato al fondo sociale ed utilizzato per fini statutarie.

Esercizio sociale

Art. 20 - L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario che deve restare a disposizione degli associati, affinché ne possano prendere visione, nella sede sociale nel mese precedente l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Titolo 6° - Gli organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione

Art. 21 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

Assemblea degli Associati

Art. 22 - L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa può essere ordinaria e straordinaria. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede dell'Associazione almeno trenta giorni prima oppure mediante telefono e/o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. Possono partecipare alle adunanze tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno cinque giorni ed in regola con il contributo associativo annuale. A tutti i Soci maggiorenni spetta un voto.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età.

Art. 23 - L'assemblea ordinaria:

- a) approva il programma d'attività annuale ed eventualmente pluriennale;
- b) approva il rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) procede alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo mediante scrutinio segreto;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati dalla legge e/o dal presente statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli Associati.

Art. 24 - L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare modificazioni allo statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 25 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritti al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti aventi diritto al voto conformemente alle disposizioni del codice civile.

Art. 26 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea scegliendo fra i membri del Consiglio Direttivo. Di tutte le adunanze assembleari deve essere redatto apposito verbale da affiggersi nella sede. Ciascun associato può prenderne visione e richiederne copia.

Consiglio Direttivo

Art. 27 - Il Consiglio Direttivo è formato da minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, scelti mediante scrutinio segreto fra gli Associati maggiorenni in regola con il contributo associativo, che abbiano presentato apposita candidatura. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Procede altresì, scegliendo fra gli Associati, alla nomina del Direttore Tecnico e del Responsabile del Settore Giovanile indicando la durata dell'incarico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia da trattare, oppure quando sia fatta richiesta da almeno tre membri. La convocazione è fatta a mezzo telefono o posta elettronica e deve essere effettuata non meno di due giorni dall'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti compreso il Presidente. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente ha diritto di voto, in caso di parità prevale il suo voto. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Ad esso spetta, tra l'altro: - curare l'adozione delle delibere assembleari; - redigere la relazione di programma di attività da sottoporre all'Assemblea; - redigere il rendiconto economico finanziario; - compilare i regolamenti interni; - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; - deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli Associati; - nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; - redigere annualmente l'inventario del materiale di proprietà dell'Associazione; - compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, stabilendone le modalità di esercizio, tutte o parte delle sue attribuzioni ad eccezione della redazione del rendiconto economico finanziario.

Art. 28 - In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire nell'incarico di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 29 - E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazione sportiva dilettantistica nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata riconosciuta dal CONI, o comunque nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Presidente

Art. 30 - Il Presidente, che viene eletto dall'Assemblea mediante scrutinio segreto tra i Soci che hanno presentato la propria candidatura, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione. Il Presidente può prendere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza e/o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.





Titolo 7° - Norme finali

Scioglimento

Art. 31 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che avranno il compito di procedere alla liquidazione delle attività e delle passività dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. In ogni caso è fatto espresso divieto di distribuire sotto qualsiasi forma il patrimonio agli Associati.

Norme fiscali

Art. 32 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in merito alle Associazioni Sportive dilettantistiche senza fine di lucro.

Il Segretario

Il Presidente